

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 21 **del mese di** dicembre  
**dell' anno** 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Costi Palma

**Oggetto:** APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 13/2015.

**Cod.documento** GPG/2015/2372

**Num. Reg. Proposta: GPG/2015/2372**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Viste:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni"*;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 *"Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna"*;
- la legge 7 agosto 1990 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Richiamate in particolare le seguenti disposizioni della L.R. n. 13/2015:

- l'art. 3, comma 4, che individua la forma dell'agenzia quale modello organizzativo idoneo ad assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni di elevata complessità nelle materie dell'ambiente, dell'energia, della sicurezza territoriale e protezione civile;
- l'art. 15, comma 1, il quale prevede che nelle medesime materie di cui sopra la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e programmazione, sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, supporto alle relazioni inter-istituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data

di entrata in vigore della L.R. n. 13/2015 non espressamente attribuite con la medesima legge ad altri enti;

- l'art. 15, comma 8, il quale prevede che mediante l'Agenzia cui all'art. 16 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla normativa regionale;
- l'art. 16, commi 1, 2, 3, i quali prevedono che l'Agenzia istituita ai sensi della L.R. n. 44/1995 è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (di seguito "Agenzia") e che mediante la suddetta Agenzia la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), oltre a tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alle leggi regionali, nonché altre funzioni nelle materie ivi elencate;
- l'art. 17, il quale definisce le funzioni che la Regione esercita mediante la suddetta Agenzia in materia di energia;
- l'art. 16, commi 4, 5, 6, il sistema di governance dell'Agenzia, caratterizzato da un Comitato inter-istituzionale con funzioni d'indirizzo e coordinamento e da un Comitato tecnico consultivo paritetico, composto da dirigenti regionali e dell'Agenzia competenti in materia di ambiente e di energia, con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e la omogenea applicazione delle disposizioni normative nelle stesse materie;
- l'art. 16, comma 9, il quale prevede che con successivo intervento legislativo verrà riformata la L.R. n. 44/1995 e che nelle more di tale intervento la suddetta legge si applica integralmente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia;
- l'art. 68, il quale dispone che le funzioni oggetto di riordino sono esercitate dal nuovo ente titolare a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e

strumentali connesse;

Evidenziato che:

- l'art. 1, comma 87, della legge n. 56 del 2014 prevede che le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore;
- l'art. 15, comma 9, prevede che mediante la medesima Agenzia di cui all'art. 16 le Città Metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare altresì le funzioni loro attribuite in materia ambientale dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56 del 2014;

Dato atto che:

- con propria deliberazione n. 1483 del 6/10/2015 sono state individuate le Unità Tecniche di Missione (UTM) previste dalla L.R. n. 13/2015 quali strumenti per la gestione della transizione delle funzioni oggetto di riordino, e tra queste è stata prevista l'UTM settoriale per le materie Ambiente, Energia, difesa del Suolo e della Costa, Sicurezza Territoriale e Protezione Civile;
- con determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa n. 16149 del 18/11/2015 è stata costituita l'Unità Tecnica di Missione settoriale per le materie Ambiente, Energia, difesa del Suolo e della Costa, Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, successivamente integrata con determinazione n. 1756 del 11/12/2015;

Viste la propria deliberazione n. 1645 del 29/10/2015, con la quale sono stati approvati gli elenchi del personale della Città Metropolitana di Bologna e delle Province coinvolto dalle procedure di riordino di cui alla L.R. n. 13/2015, successivamente integrata con deliberazione n. 1910 del 24/11/2015;

Preso atto che nel corso del confronto svolto nell'ambito dell'Unità Tecnica di Missione sopra citata è stato trattato anche il tema della ridefinizione dello schema organizzativo di ARPA in considerazione delle nuove funzioni riconosciute dalla L.R. n. 13/2015;

Dato atto che ai fini della completa attuazione della L.R. n. 13/2015 sono in corso di adozione gli ulteriori provvedimenti con i quali viene individuata la decorrenza dell'esercizio delle nuove funzioni, che in talune materie opererà dal 1° gennaio 2016, insieme al trasferimento effettivo del relativo personale;

Visto lo schema che definisce l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, che tiene conto delle funzioni finora esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna, predisposto da ARPA con atto del direttore generale n. 87 del 9/12/2015 e approvato con propria deliberazione in data odierna;

Richiamato l'art. 15 della legge n. 241 del 1990, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Ritenuto, nella prospettiva dell'inizio dell'operatività dell'Agenzia secondo l'assetto delineato dalla legge regionale n. 13 del 2015, di approvare uno schema di convenzione da utilizzarsi nei casi in cui la Città Metropolitana di Bologna o le Province ritengano di esercitare le funzioni loro attribuite in materia ambientale dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56 del 2014 mediante la medesima Agenzia, come previsto dal citato art. 15, comma 9, della legge regionale n. 13 del 2015;

Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, Politiche Ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, da utilizzarsi nei casi in cui la Città Metropolitana di Bologna o le Province ritengano di esercitare mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia le funzioni loro attribuite in materia ambientale dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56 del 2014, come consentito dall'art. 15, comma 9, della legge regionale n. 13/2015;
2. di dare atto che lo schema approvato con la presente deliberazione definisce i contenuti essenziali e sostanziali delle convenzioni volte a dare attuazione all'art. 15, comma 8, della legge regionale n. 13/2015, fatte salve le eventuali integrazioni ritenute utili per la migliore definizione dei rapporti tra gli enti, in particolare per quanto concerne gli aspetti tecnici e operativi dello svolgimento delle funzioni;
3. di stabilire che il modello convenzionale di cui al presente atto potrà essere applicato, con i dovuti adattamenti, in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario un coordinamento per l'esercizio delle funzioni di cui alla L.R. n. 13/2015, in particolare per la realizzazione di sinergie volte a garantire maggiori livelli di efficienza, efficacia ed economicità, quantomeno in fase di prima applicazione della suddetta legge;
4. di dare atto che per quanto concerne gli oneri relativi alla trasparenza si provvederà ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
5. di pubblicare le presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 13/2015**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... presso la sede di ..... in .....  
tra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA rappresentata da .....,

e

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (di seguito Agenzia) rappresentata da .....,

e

PROVINCIA DI ..... / CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, rappresentata da .....

**PREMESSO**

- che la legge n. 56 del 2014 (c.d. Legge Delrio) ha introdotto significative modifiche al sistema delle autonomie locali e delle relative funzioni, in particolare:
  - all'art. 1, comma 85, ha definito l'elenco delle funzioni fondamentali delle Province e all'art. 1, comma 44, quello delle Città Metropolitane;
  - all'art. 1, comma 87, ha previsto che le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore;
  - all'art. 1, comma 89, ha demandato allo Stato e alle Regioni, secondo le rispettive competenze, il compito di attribuire le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85 ;
- che la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione alla legge n. 56/2014 mediante la L.R. n. 13 del 2015;
- che la L.R. n. 13 del 2015 non ha previsto soltanto una riallocazione delle funzioni delle Province ma ha delineato un sistema di governance multilivello nell'ambito del quale ha individuato formule organizzative nuove per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione o già di competenza regionale, in particolare attraverso il sistema delle Agenzie di cui agli art. 16 e 19;
- che in tale assetto, ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 13 del 2015, l'Agenzia di cui alla L.R. n. 44/1995 è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (di seguito "Agenzia") e mediante tale Agenzia la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), oltre a tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alle leggi regionali, nonché altre funzioni nelle materie ivi elencate;

- che in fase di prima applicazione della suddetta legge regionale, l'Agenzia provvederà a compiere le attività necessarie al trasferimento delle nuove funzioni e del relativo personale;
- che a tale fine, nell'ambito delle Unità Tecniche di Missione costituite in base alla deliberazione di Giunta regionale n. 1483 del 2015 quali strumenti per la gestione della transizione delle funzioni oggetto di riordino, si è proceduto ad una ricognizione degli ambiti di attività maggiormente incisi dalla legge regionale;
- che il trasferimento del personale connesso alla riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ha comportato per il patrimonio di conoscenze e competenze dei suddetti enti una profonda revisione, suscettibile di incidere anche sull'esercizio delle relative funzioni fondamentali, quantomeno in fase di prima attuazione della riforma;
- che nel contempo per le funzioni provinciali trasferite alla Regione, da esercitarsi mediante l'Agenzia, si rende utile un coordinamento, soprattutto per i procedimenti in corso, rispetto alle conoscenze che residuano in capo alle amministrazioni dalle quali sono trasferite;
- che la garanzia della regolarità della gestione delle attività sopra indicate è necessaria per il corretto espletamento delle funzioni e per la tutela degli interessi pubblici ad esse sottesi;
- che, in considerazione di quanto sopra ed al fine di garantire la continuità amministrativa delle funzioni ai sensi degli art. 1, comma 2, lett. f) e 68 della L.R. n. 13 del 2015, nella fase di prima applicazione della legge regionale n. 13 del 2015 si ritiene opportuno avviare un rapporto di collaborazione tra gli enti coinvolti nel processo di attuazione della riforma per la gestione delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 9, della legge regionale e/o per il coordinamento delle funzioni oggetto del riordino;
- che la deliberazione di Giunta regionale n. 1645/2015, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli elenchi del personale delle Province e della Città Metropolitana di Bologna coinvolto dalle procedure di riordino, prevede il ricorso allo strumento dell'intesa con gli enti di area vasta *“per la gestione del personale destinato allo svolgimento delle funzioni amministrative riconfermate ai medesimi Enti dalla citata legge [L.R. n. 13/2015], oltre che per le eventuali gestioni transitorie finalizzate a garantire la continuità amministrativa delle funzioni, secondo quanto previsto all'art. 68 della L.R. 13/2015”*;
- che, ai sensi dell'art. 68, comma 1 della L.R. n. 13/2015, le funzioni oggetto del riordino sono esercitate dal nuovo ente titolare *“a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse”*;
- che nell'attuale fase del riordino istituzionale e amministrativo, per i motivi sopra evidenziati costituisce attuazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità e

ragionevolezza procedere all'esercizio mediante l'Agenzia delle residue funzioni riconosciute alla Provincia /alla Città metropolitana.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

#### Art. 1

##### Finalità

1. La presente convenzione è stipulata in attuazione della L.R. n. 13/2015 e ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, ed è finalizzata a garantire la continuità delle funzioni amministrative mediante la gestione coordinata delle stesse tra gli enti coinvolti nel processo di riordino istituzionale di cui alla medesima legge regionale.
2. Mediante tale convenzione la Regione Emilia-Romagna, Arpa Emilia-Romagna, la Città Metropolitana di Bologna e la/le Province di ..... intendono disciplinare le modalità operative di esercizio delle funzioni che ai sensi della L.R. n. 13/2015 la Regione esercita mediante l'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia nella fase di prima applicazione della suddetta legge, nonché le residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia/alla Città Metropolitana dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 che ai sensi dell'art. 15, comma 9, della L.R. n. 13/2015 le Province e la Città Metropolitana di Bologna possono esercitare mediante l'Agenzia.

#### Art. 2

##### Oggetto e contenuti della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni relative a ..... *[es., tra quelle di cui all'art. 1, comma 85, della legge n. 56/2014, relative a: controllo gestione rifiuti e relative sanzioni (artt. 197 e 262 D.Lgs.152/2006), certificazione avvenuta bonifica siti contaminati ed eventuale diffida a bonificare (artt. 243, c.13, e 244, c.2, D.Lgs.152/2006), Iscrizione Registro Provinciale recupero rifiuti (art. 216, c. 3 D.Lgs.152/2006), Ispezioni preventive demolitori autoveicoli e gestione RAEE (art. 216, c.1, D.Lgs.152/2006), ecotassa rifiuti (Legge 549/95 e LR 31/1996)],.*
2. Gli allegati alla presente convenzione, redatti in numero corrispondente alle Province/Città Metropolitana sottoscriventi il presente atto, contengono l'indicazione degli ambiti di attività coinvolti dal processo di riordino, le specifiche degli stessi, la regolamentazione puntuale dei profili tecnici ed operativi relativi allo svolgimento delle attività considerate, le criticità relative, le risorse umane e strumentali coinvolte nell'espletamento delle funzioni e il relativo trattamento.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, e

potranno essere integrati in riferimento ad attività o funzioni ulteriori rispetto a quelle previste alla data di sottoscrizione della convenzione qualora ciò si rendesse necessario per la piena e ottimale attuazione della L.R. n. 13/2015. L'integrazione degli allegati potrà essere formalizzata mediante scambio di corrispondenza tra le parti.

### Art. 3

#### Obblighi delle parti

1. Gli enti sottoscrittori si impegnano a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione della presente convenzione comprese le specifiche tecniche e operative riportate nei relativi allegati. L'osservanza degli obblighi reciprocamente previsti avviene nel rispetto anche dei principi di cooperazione e leale collaborazione tra le amministrazioni.
2. L'Agenzia si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie all'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa statale e regionale di settore.
3. La Regione Emilia-Romagna promuove la collaborazione tra gli enti partecipanti alla convenzione e adotta gli indirizzi e le determinazioni necessarie per la piena attuazione della presente convenzione.
4. La Regione può esercitare forme di controllo o verifica sulle modalità effettive di attuazione delle disposizioni previste in convenzione.

### Art. 4

#### Strumenti di raccordo

1. Ai fini dell'attuazione della presente convenzione è favorita la massima comunicazione tra gli enti sottoscrittori e l'accesso alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività.
2. Rispetto alle attività relative all'esercizio delle funzioni delle Province/Città Metropolitana mediante l'Agenzia, ai sensi dell'art. 15, comma 8, della L.R. n. 13/2015, di cui alla presente convenzione, e per le eventuali altre attività oggetto di collaborazione, l'Agenzia è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali necessari per svolgere tali attività.
3. Ciascuno degli enti partecipanti alla presente convenzione individua un proprio referente per l'esecuzione della stessa e ne fornisce comunicazione agli altri sottoscrittori.

### Art. 5

#### Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è

è rinnovabile in caso di perdurante necessità dell'esercizio coordinato delle funzioni considerate. I singoli allegati potranno stabilire una diversa decorrenza per specifiche attività qualora ciò si rendesse necessario.

2. Il rinnovo è consentito per un periodo inferiore o pari a quello originario ed anche soltanto tra alcuni degli enti sottoscrittori. Il rinnovo è formalizzato mediante adozione di apposito atto da parte degli enti interessati.

## Art. 6

### Disposizioni finali

1. La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale o elettronica avanzata, nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione ed ai provvedimenti adottati dagli enti sottoscrittori in attuazione della L.R. n. 13/2015.
3. Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Bologna.
4. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente. Per gli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osserveranno le norme di cui al D.P.R. n. 642/1972 e al D.P.R. n. 131/1986.

Letta e firmata digitalmente dalle parti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/2372

data 17/12/2015

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

---

L'assessore Segretario: Costi Palma

---

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza